



2025/617

24.4.2025

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 257/2024

del 6 dicembre 2024

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2025/617]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1743 della Commissione, del 21 giugno 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta con *Thermothelomyces thermophilus* DSM 33149 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso e agli uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione: BASF SE) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1750 della Commissione, del 24 giugno 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Levilactobacillus brevis* DSM 23231 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1755 della Commissione, del 25 giugno 2024, relativo all'autorizzazione dell'acido acetico, dell'acetato di calcio e del diacetato di sodio come additivi per mangimi destinati ai pesci ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1757 della Commissione, del 25 giugno 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 30139 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2013 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1786 della Commissione, del 27 giugno 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti, gatti e cani (titolare dell'autorizzazione: BASF SE) e recante abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2013 ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1810 della Commissione, del 1° luglio 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Lentilactobacillus buchneri* DSM 22501 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1839 della Commissione, del 3 luglio 2024, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 sopprimendo *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. come fonte dell'additivo per mangimi estratto di quebracho rosso ⁽⁷⁾.
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1786 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2013 della Commissione ⁽⁸⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne espunto.

⁽¹⁾ GU L, 2024/1743, 24.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1743/oj.

⁽²⁾ GU L, 2024/1750, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1750/oj.

⁽³⁾ GU L, 2024/1755, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1755/oj.

⁽⁴⁾ GU L, 2024/1757, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1757/oj.

⁽⁵⁾ GU L, 2024/1786, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1786/oj.

⁽⁶⁾ GU L, 2024/1810, 2.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1810/oj.

⁽⁷⁾ GU L, 2024/1839, 4.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1839/oj.

⁽⁸⁾ GU L 202 del 27.7.2013, pag. 17.

- (9) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. dopo il punto 598 (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1730 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"599. **32024 R 1743**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1743 della Commissione, del 21 giugno 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta con *Thermothelomyces thermophilus* DSM 33149 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole da ingrasso e agli uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione: BASF SE) (GU L, 2024/1743, 24.6.2024)

600. **32024 R 1750**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1750 della Commissione, del 24 giugno 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Levilactobacillus brevis* DSM 23231 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014 (GU L, 2024/1750, 25.6.2024)

601. **32024 R 1755**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1755 della Commissione, del 25 giugno 2024, relativo all'autorizzazione dell'acido acetico, dell'acetato di calcio e del diacetato di sodio come additivi per mangimi destinati ai pesci (GU L, 2024/1755, 26.6.2024)

602. **32024 R 1757**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1757 della Commissione, del 25 giugno 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Lentilactobacillus buchneri* NCIMB 30139 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2013 (GU L, 2024/1757, 26.6.2024)

603. **32024 R 1810**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1810 della Commissione, del 1° luglio 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Lentilactobacillus buchneri* DSM 22501 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 (GU L, 2024/1810, 2.7.2024)";
2. al punto 2zzm (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

"- **32024 R 1810**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1810 della Commissione, del 1° luglio 2024 (GU L, 2024/1810, 2.7.2024)";
3. al punto 2zzzc (Regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

— **32024 R 1750**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1750 della Commissione, del 24 giugno 2024 (GU L, 2024/1750, 25.6.2024)";
4. al punto 76 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2013 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

— **32024 R 1757**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1757 della Commissione, del 25 giugno 2024 (GU L, 2024/1757, 26.6.2024)";

5. il testo del punto 93 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2013 della Commissione) è sostituito dal seguente:
"32024 R 1786: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1786 della Commissione, del 27 giugno 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di cloruro di ammonio come additivo per mangimi destinati a ruminanti, gatti e cani (titolare dell'autorizzazione: BASF SE) e recante abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2013 (GU L, 2024/1786, 28.6.2024)";
6. al punto 542 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
", modificato da:
— 32024 R 1839: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1839 della Commissione, del 3 luglio 2024 (GU L, 2024/1839, 4.7.2024)".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/1743, (UE) 2024/1750, (UE) 2024/1755, (UE) 2024/1757, (UE) 2024/1786, (UE) 2024/1810 e (UE) 2024/1839 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 dicembre 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2024

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Anders H. EIDE

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.